



SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"
Via Madonnina 10 - 20833 ROBBIANO DI GIUSSANO (MB)
Tel. 0362 354585
scuolamariabambina@fraternita-capitanio.org
www.scuolainfanziarobbiano.it

COOPERATIVA FRATERNITA' CAPITANIO
Via Torneamento 9 - 20900 MONZA
Tel. 039 321930



CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO SCOLASTICO SEZIONE INFANZIA

I sottoscritti _____ e _____ in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale sul/la minore _____, all'atto della compilazione della presente si impegnano in via solidale a corrispondere la retta come da prospetto rette di cui dichiarano di avere preso visione ed accettando le seguenti condizioni che regolano la fornitura del servizio scolastico.

1 - Quota di iscrizione - La quota di iscrizione, versata contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, non può essere in alcun caso restituita, nemmeno nell'ipotesi di iscrizione del minore presso altra scuola o di recesso unilaterale che avvenga prima dell'avvio dell'anno scolastico.

2 - Iscrizione ad anno scolastico avviato - L'iscrizione ad anno scolastico avviato comporta l'obbligo per i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale di pagare l'intera quota di iscrizione, nonché la quota parte della retta riferita alle mensilità di frequenza calcolate dal primo mese di inizio frequenza.

3 - Pagamento della retta scolastica - La retta annuale può essere saldata, a scelta, in un'unica soluzione all'inizio dell'anno scolastico entro il 15 settembre, con pagamento rateale in 3 rate con scadenza 15 settembre, 15 gennaio e 15 aprile. Si veda anche il prospetto rette di cui i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dichiarano di aver preso visione. Il pagamento della retta scolastica viene effettuato con bonifico bancario secondo le coordinate comunicate. La famiglia si impegna formalmente a rispettare le scadenze di cui sopra. Il mancato rispetto di tali scadenze comporta le conseguenze di cui ai punti 5 e 6.

SCELTA MODALITA' PAGAMENTO:

☐ ANNUALE

☐ TRIMESTRALE

4 - Recesso - Il recesso unilaterale dal presente contratto di fornitura del servizio scolastico, con conseguente ritiro del/la minore dalla scuola (anche per iscrizione ad altra scuola) che avvenga dopo l'avvio dell'anno scolastico (1° settembre dell'anno scolastico di riferimento) non fa venir meno l'obbligazione dei genitori di versare la residua parte della retta che verrà calcolata in base alla data di ricezione del recesso:

- Recesso/Ritiro tra settembre e novembre - obbligo di versare la residua parte della retta corrispondente all'importo della retta mensile calcolata sino a novembre compreso
- Recesso/Ritiro ricevuto tra dicembre e marzo - obbligo di versare la residua parte della retta corrispondente all'importo della retta mensile calcolata sino a marzo compreso
- Recesso/Ritiro ricevuto tra aprile e giugno - obbligo di versare la residua parte della retta corrispondente all'importo della retta mensile calcolata sino a giugno compreso

5 - Ritardo nel pagamento della retta scolastica - Il ritardato pagamento delle rate della retta scolastica, reiterato e non concordato con la Direzione, comporta l'applicazione di una penale di € 10,00 ogni 20 giorni di ritardo.

6 - Mancato pagamento della retta scolastica - Il mancato pagamento (in tutto o in parte) della retta scolastica dà facoltà all'Ente gestore della Scuola di azionare le tutele previste dalla legge, anche ai sensi dall'art. 1456 c.c. L'Ente gestore avrà diritto al pagamento delle rate insolute e delle rate dovute sino alla conclusione dell'anno scolastico.

7 - Mancata fruizione del servizio scolastico - La mancata fruizione del servizio scolastico dovuta a cause non imputabili alla scuola (ad es. assenze dell'alunno per malattia, viaggi, motivi familiari), non dipendente dal calendario scolastico, da disposizioni dell'autorità civile o da delibere degli organi collegiali, nonché l'eventuale riduzione di orario di permanenza dell'alunno a scuola, non esonera i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale dall'obbligo di corrispondere l'intera quota dovuta a titolo di retta scolastica. È prevista una riduzione solo in caso di assenze continuative dell'alunno/a, per motivi di salute, per un numero di giorni uguale o superiore a 10, si veda il prospetto rette.

8 - Servizio di assistenza pre-scolastica e post-scolastica - La quota per il servizio di assistenza pre-scolastica e post-scolastica deve essere saldata in un'unica soluzione all'inizio dell'anno scolastico entro il 15 settembre o con pagamento rateale in 3 rate con scadenza 15 settembre, 15 gennaio e 15 aprile, si veda anche il prospetto rette che i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale hanno visionato. Nel caso di fruizione occasionale giornaliera del servizio di Pre e Post scuola, il pagamento della quota complessiva, calcolata sommando i singoli giorni di fruizione durante il mese, deve essere versata entro il giorno 15 del mese successivo o contestualmente al pagamento della retta.

9 - Durata del contratto - Il presente contratto ha validità e durata per l'anno scolastico a cui l'alunno viene iscritto.

I suddetti genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, sottoscrittori della presente scrittura, dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni che regolano i loro rapporti con la Cooperativa Fraternita' Capitanio Società Cooperativa Sociale, ente gestore della Scuola; essi, inoltre, dichiarano espressamente di accettare le clausole sopra indicate con i numeri 1,4,5,6,7.

Luogo, _____ data _____

Firma del padre/ esercente la responsabilità genitoriale _____

Firma della madre / esercente la responsabilità genitoriale _____

**** Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.**